



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Allegato alla deliberazione del Consiglio dell'Università n. 31, del 18 aprile 2025.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUS DI STUDENTESSA/STUDENTE ATLETA AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLA DUAL CAREER

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (di seguito Ateneo) riconosce la pratica sportiva quale valore indispensabile alla crescita e al benessere fisico e psichico dell'individuo impegnandosi a tutelare il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti che praticino attività sportiva agonistica ad alto livello, supportando e agevolando la carriera universitaria attraverso strumenti e servizi messi in atto a favorire la conciliazione fra gli impegni sportivi e la formazione universitaria.

1. Status di studentessa/studente atleta

L'Ateneo riconosce lo status di studentessa/studente atleta alle studentesse/agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo iscritte/iscritti a una società sportiva che partecipi a competizioni a livello agonistico, anche relativamente alle categorie giovanili, e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) ufficialmente riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP) o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI.

La/lo studentessa/studente atleta deve, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere convocata/convocato ufficialmente nella Nazionale Italiana per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali nelle discipline facenti parte delle FSN riconosciute ufficialmente dal CONI e dal CIP;
- essere convocata/convocato in gare ufficiali nelle Rappresentative Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP;
- essere coinvolta/coinvolto nei programmi di preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, estivi o invernali;
- per gli sport di squadra, risultare regolarmente tesserata/tesserato per una società partecipante al massimo campionato nazionale. Per il Calcio maschile è valido anche il tesseramento per una società partecipante ai campionati di serie B, C e D;
- essere formalmente riconosciuta/riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla rispettiva FSN ufficialmente riconosciuta dal CONI e dal CIP;
- essere atleta rappresentante l'Ateneo in competizioni agonistiche di livello internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali/Europei Universitari);
- essere appartenente ad un gruppo sportivo militare con ruolo "atleta".

Lo status non viene riconosciuto a coloro che hanno riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive per un periodo complessivamente superiore a un anno o una

sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Lo status di studentessa/studente atleta può essere riconosciuto ad arbitro, giudice di gara o allenatrice/allenatore convocate/convocati per rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici, ai Campionati Mondiali ed Europei, alle Universiadi e Campionati Mondiali Universitari dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza, ufficialmente riconosciute dal CONI.

2. Richiesta di riconoscimento dello status di studentessa/studente atleta

La/lo studentessa/studente che intende richiedere lo status deve:

- o essere in regola con la contribuzione universitaria;
- o presentare apposita istanza, entro i termini previsti per il pagamento della seconda rata delle tasse universitarie, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.

L'esame della richiesta è effettuato da apposita Commissione nominata dal Senato Accademico, con il supporto dell'Ufficio competente della Direzione generale di Ateneo (di seguito Ufficio).

La studentessa/lo studente a cui è attribuito lo status di atleta è tenuta/tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento connesso alla propria carriera agonistica con eventuale impatto sui requisiti di cui al precedente punto 1.

3. Iscrizione in qualità di studentessa/studente atleta

Per le studentesse/gli studenti a cui è attribuito lo status di atleta sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) esonero d'ufficio dal pagamento della terza rata e di metà della seconda rata delle tasse universitarie;
- b) possibilità di ottenere, previa presentazione di apposita istanza, la calendarizzazione di esami per la valutazione del profitto aggiuntivi, da collocarsi al fuori sessione delle sessioni ordinarie, in data successiva all'ultima lezione dell'attività didattica di riferimento;
- c) possibilità di ottenere, previa presentazione di apposita istanza, la deroga a eventuali obblighi di frequenza;
- d) possibilità di ottenere, previa presentazione di apposita istanza, la sospensione temporanea della carriera;
- e) possibilità di ottenere, previa presentazione di apposita istanza, il riconoscimento di crediti formativi universitari per risultati di particolare rilievo conseguiti nell'ambito di manifestazioni sportive nazionali o internazionali, secondo la vigente normativa in materia;
- f) possibilità di fruire del supporto di uno o più tutor individuati dall'Ateneo.

Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere b) e c), la studentessa/lo studente atleta è tenuta/tenuto a presentare l'istanza inviando una mail al Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studio di appartenenza, inserendo in copia conoscenza il docente titolare dell'attività didattica di riferimento e l'Ufficio della Direzione generale. Il Direttore del Dipartimento, verificata la disponibilità del docente titolare, comunica entro 7 giorni solari all'Ufficio l'esito dell'istruttoria, indicando, in caso di rigetto, la relativa motivazione. L'Ufficio trasmette l'esito dell'istanza alla studentessa/allo studente.

Relativamente all'agevolazione di cui alla lettera d), la studentessa/lo studente atleta è tenuta/tenuto a presentare l'istanza sulla base della procedura adottata dall'Ateneo per la sospensione temporanea della carriera.

Relativamente all'agevolazione di cui alla lettera e), la studentessa/lo studente atleta è tenuta/tenuto a presentare l'istanza sulla base della procedura adottata dall'Ateneo per la richiesta di riconoscimento di crediti formativi universitari.

L'attribuzione dello status di studentessa/studente atleta per una durata pari o superiore a 2 anni o porzioni di anni accademici è riportata sul Diploma Supplement.

4. Decadenza dallo status di studentessa/studente atleta

Le studentesse/gli studenti decadono dallo status di atleta nei seguenti casi:

- perdita del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, fatto salvo il caso di grave infortunio, in relazione al quale è prevista la possibilità di presentare specifica istanza all'apposita Commissione nominata dal Senato accademico, corredata da certificazione medica rilasciata dal Servizio sanitario nazionale (SSN) o da un centro privato convenzionato o da uno specialista privato, unitamente a un documento di conformità rilasciato dal SSN;
- mancato conseguimento di almeno 18 crediti formativi universitari per ogni anno accademico, a partire da quello di attribuzione dello status;
- mancata comunicazione di qualsiasi cambiamento connesso alla propria carriera agonistica con eventuale impatto sui requisiti di cui al precedente punto 1;
- chiusura della carriera universitaria.